



## Comune di Mori

Provincia di Trento

Prot. n. c\_f728- 18/09/2020-0014186/P

Mori, 16 settembre 2020

### ORDINANZA N. 104

**OGGETTO:** istituzione del divieto di transito sulla via Scuole durante i giorni di scuola nel periodo scolastico.

#### IL SINDACO

Richiamata l'ordinanza n. 167 di data 12.09.2008, con la quale è stato istituito il divieto di transito sulla via Scuole durante l'ingresso e l'uscita degli scolari dall'edificio scolastico, nei giorni effettivi di scuola, al fine di garantire una maggiore sicurezza per gli scolari stessi che raggiungono il complesso scolastico sia a piedi che a mezzo degli autobus;

Valutato opportuno modificare gli orari di divieto di transito in via Scuole sulla base delle effettive necessità;

Considerato, altresì, l'attuale periodo di emergenza sanitaria, e ritenuto nello specifico di ampliare l'orario di chiusura al-transito veicolare in occasione dell'uscita pomeridiana degli scolari;

Visto in proposito gli artt. 6 e 7 del D.L.vo 30.04.1992 n° 285 e successivo D.P.R. 16.12.1992 n° 495;

#### ORDINA

- Il **divieto di transito** per tutti i veicoli sulla via Scuole nei giorni di scuola effettivi, dal lunedì al venerdì, secondo le fasce orarie sotto riportate, ad esclusione dei velocipedi che utilizzano la pista ciclabile, dei mezzi delle Forze dell'ordine e di soccorso, dei residenti e degli esercenti le attività economiche, dei veicoli del Cantiere comunale e di quelli che svolgono assistenza per interventi di emergenza non programmabili (gas, luce, telefonia):
  - dalle ore 07.30 alle ore 08.00
  - dalle ore 11.55 alle ore 12.10
  - dalle ore 15.45 alle ore 16.15
- La presente ordinanza annulla e sostituisce l'ordinanza n. 167 dd. 12.09.2008 ed entrerà in vigore con l'apposizione della nuova cartellonistica stradale.
- Il Cantiere comunale è incaricato di provvedere alla modifica dei cartelli di segnaletica stradale.
- Gli Agenti della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia in genere sono incaricati di curare l'applicazione e l'osservanza della presente ordinanza.
- Le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi del D.L.vo 30.04.92 n° 285 e successivo D.P.R. 16.12.1992 n° 495.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 (sessanta) giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada e dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Il Sindaco  
Stefano Barozzi

